

L'organizzazione militare ticinese del 1840

Autor(en): **Bollani, Dante**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **36 (1964)**

Heft 5

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245792>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'organizzazione militare ticinese del 1840

Colonnello Dante BOLLANI cdt. circ.

I. PARTE: PREMESSA STORICA

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ritengo utile una breve rievocazione della storia dell'organizzazione militare nella Confederazione svizzera fino al 1874.

In questo breve compendio mi soffermerò un po' più dettagliatamente sul «Regolamento militare federale del 1817», sul quale basa appunto la Legge organica militare ticinese del 14 giugno 1840, che forma l'argomento principale di queste pagine.

* * *

Il servizio militare obbligatorio è sempre stato alla base dei sistemi militari della Svizzera. Già alle origini della Confederazione ogni cittadino era soldato dai 16 ai 60 anni e si faceva un onore di servire il proprio Paese. Tutto quanto concerneva il servizio militare era però lasciato alla più completa autonomia cantonale. Gli eserciti confederati che combatterono a Morgarten, a Laupen, a Sempach, creandosi già allora la fama che tutti sappiamo, erano formati delle piccole armate cantonali, ma non esisteva un comando superiore unico.

Nè il Patto del 1291 fa cenno all'organizzazione militare. Quale primo trattato militare federale può essere considerata la Convenzione di Sempach del 1393, che però non dà alcuna direttiva per la istruzione o l'organizzazione delle armate cantonali, ma solo prescrizioni concernenti la disciplina durante le campagne ed il comportamento nei confronti delle donne, delle chiese e dei conventi.

Anche il Patto di Stans del 1481 conferma le prescrizioni della Convenzione di Sempach: vi si accenna però già alla necessità di *una azione comune* come condizione indispensabile per riuscire. L'istruzione era però iniziata ben presto e numerose erano anche le organizzazioni a carattere militare della gioventù; come pure già esistevano le Società dei tiratori, alla balestra prima, all'archibugio più tardi.

E' noto che le armate svizzere erano formate essenzialmente di fanteria: questo a causa delle condizioni economiche generali, che non permettevano l'equipaggiamento di forti corpi di cavalleria, tanto più che equipaggiamento ed armamento dovevano essere personalmente forniti dai militi stessi.

Non si hanno, per i primi secoli, informazioni precise sui sistemi di istruzione. Ma l'esperienza delle truppe e dei capi, acquisita durante le numerose campagne, e l'accurata preparazione di queste fecero sì che gli eserciti svizzeri acquistassero quella rinomanza che li resero temuti e li fecero poi contendere dai governanti stranieri.

Ma dopo la battaglia di Marignano del 1515, abbandonata la politica di grande potenza, e in conseguenza delle guerre di religione che non furono certo favorevoli all'unificazione dell'organizzazione militare, anche la preparazione militare fu, in parecchi cantoni, trascurata. Restarono presso che soli a mantenere la tradizione militare svizzera i reggimenti al servizio dello straniero.

La guerra dei Trent'anni, durante la quale i Confederati, rimasti neutrali, mal seppero opporsi alle frequenti violazioni delle frontiere, ebbe l'effetto di scuotere gli Svizzeri dal loro torpore.

Qualche cantone, fra cui ad esempio Zurigo, migliorò la propria preparazione militare e la Dieta si occupò, nel 1640, della questione di una organizzazione militare comune.

Si giunse così alla pubblicazione del *Defensionale di Wyl* nel 1647. Esso stabiliva l'obbligo per i Cantoni di fornire tre «leve» di 12.000 uomini ciascuna. Un consiglio di guerra comune doveva dirigere le operazioni dell'armata, che era divisa in due corpi.

Zurigo, Berna e Lucerna pubblicarono anche dei regolamenti d'esercizio e migliorarono le dotazioni dei propri arsenali.

Un nuovo Defensionale federale fu adottato a Baden il 18 maggio 1668 «per la protezione necessaria della nostra situazione generale

e della nostra Patria e per la salvaguardia delle preziose libertà che son costate tanto ai nostri cari antenati».

Le tre leve vennero mantenute, ma l'effettivo di ognuna venne portato a 13.400 uomini di fanteria, 400 cavalieri e 18 cannoni.

L'armata federale veniva così a disporre di ca. 40,000 fanti, 1200 cavalieri e una cinquantina di pezzi di artiglieria.

Vennero ordinati un Consiglio di guerra e i Comandi delle due armate formate dalla prima e dalla seconda leva.

Zurigo fece anche preparare una carta militare e nel 1674 la Dieta istituì una cassa di guerra, alla quale ogni cantone doveva versare 1 tallero ogni due uomini della prima leva.

Il Defensionale del 1702 riconfermò quello del 1668.

Nel secolo XVIII però il lavoro così ben iniziato non fu proseguito. Molti cantoni erano e rimasero ostili al Defensionale: d'altra parte il servizio straniero portava lontano dalla patria migliaia di uomini. Tolti Berna e Zurigo, gli altri cantoni non contribuirono gran che al progresso della preparazione militare.

Si giunse così all'infelice periodo degli anni di guerra dal 1798 al 1801: anni di miseria, d'impotenza, di onta.

Le armate francesi invasero la vecchia Confederazione; quelle austro-russe ne attraversarono il territorio a diverse riprese: la Svizzera divenne campo di battaglia di armate straniere. E se alcuni fatti d'arme poterono salvare in parte l'onore militare dei Confederati, la debolezza militare era tale che non si potè far quasi nulla per impedire il completo asservimento del Paese alla Francia. E i cantoni furono letteralmente messi a sacco, caricandoli di onerose contribuzioni.

Durante il governo della Repubblica elvetica furono emanate alcune leggi e ordinanze militari.

Il 4 settembre 1798 fu costituita la Legione elvetica, con un effettivo di 1512 uomini. L'effettivo fu raggiunto nel febbraio del 1799. Ma nel maggio dello stesso anno fu elevato a 3000 uomini- cifra alla quale non si potè mai giungere. Il 15 settembre 1799 la Legione fu sciolta. Il trattato franco-elvetico del 30 novembre 1798 impose la formazione di alcune semi-brigate ausiliarie, destinate a sostenere le armate francesi entro le frontiere della Svizzera. Avrebbero dovuto fornire un effettivo di 18.000 uomini, ma nonostante tutti gli sforzi

e le misure coercitive, esse raggiunsero a stento i 4.000 uomini, che furono attribuiti all'armata di Massena dopo la prima battaglia di Zurigo.

Il 13 dicembre 1798 fu pubblicata una legge sull'organizzazione delle milizie elvetiche (milizia sedentaria), che istituiva un'autorità militare centrale, eletta dal Direttorio, con il nome di Ministero della guerra. Il servizio doveva durare dai 20 ai 45 anni, con ripartizione in un corpo di attiva e uno di riserva: giovani volontari di 18 anni potevano essere accettati a completare gli effettivi.

Il territorio della Repubblica veniva diviso in 8 Dipartimenti militari comprendenti ciascuno 8 Circondari; questi comprendevano a loro volta 8 Divisioni ognuna con 4 sezioni.

Il corpo di truppa base era il battaglione di 10 compagnie da 100 uomini: 2 cp. di granatieri e 8 cp. di moschettieri.

Ogni circondario avrebbe dovuto fornire 1000 uomini di attiva e 2000 di riserva. Erano stabilite le prescrizioni per l'istruzione e le ispezioni. Con questa organizzazione si sperava di poter mettere sotto le armi 60.000 uomini di attiva: ma quando il 20 aprile 1799 la Dieta volle mobilitare le truppe per sostituire le semi-brigate ausiliarie che, come abbiamo visto, avevano fatto fiasco, non si poterono riunire che 10.723 uomini, che furono ripartiti fra diverse divisioni francesi.

Cessata la Repubblica elvetica e dato alla Svizzera l'Atto di Mediazione, la Dieta adottò, nel 1804, un progetto di «regolamento militare generale per la Confederazione svizzera». In esso si prevedeva di ripartire il corpo di truppa, fissato dall'Atto di mediazione a 15.200 uomini, in sette Legioni. Grigioni e Ticino dovevano fornire insieme la seconda Legione con un effettivo di 2102 uomini.

Questo progetto non fu però mai eseguito.

La Dieta votò poi, il 5 giugno 1807, un nuovo «Regolamento militare generale sui contingenti di truppe federali». Esso portava la seguente premessa: «La formazione del corpo dei contingenti della Confederazione deve essere organizzata in modo che gl'inconvenienti connessi con ogni sistema militare federativo siano, per quanto possibile, eliminati o almeno diminuiti. Di conseguenza, tutto quanto ha rapporto con l'organizzazione, il comando in capo, gli esercizi militari, la disciplina, il servizio, l'armamento, il soldo, il trattamento dei

diversi contingenti dei Cantoni *deve essere regolato su un piede perfettamente uniforme*».

Era l'enunciazione dei principi che avrebbero condotto alla creazione dell'armata federale.

Le Autorità militari federali consistevano in uno «Stato maggiore generale» comprendente il generale, nominato dalla Dieta, un colonnello - quartier mastro, un colonnello - commissario di guerra, un colonnello - ispettore dell'artiglieria federale e un numero «ridotto quanto possibile» di colonnelli federali.

I battaglioni si componevano di uno stato maggiore di 16 uomini e di cinque compagnie di 100 uomini. Le brigate e le divisioni non dovevano essere costituite che «quando l'autorità superiore lo giudicasse opportuno».

Il contingente federale ammontava a 15.203 uomini, più 66 pezzi di artiglieria. Il Ticino doveva fornire 902 uomini, compresi 12 dragoni e 32 uomini per gli stati maggiori.

I Cantoni dovevano poi tener pronto un secondo contingente di pari forza. Istruzione, organizzazione, armamento ed equipaggiamento erano ancora lasciati ai Cantoni. L'istruzione «doveva essere la medesima in tutti i Cantoni e il più completa possibile». Come base, era prescritto il regolamento d'esercizio francese del 1791.

Nel 1809 questo dispositivo entrò in funzione con la mobilitazione per l'occupazione delle frontiere. Furono levati 5.107 uomini. Ma alcuni contingenti cantonali giunsero con ritardi più o meno rilevanti: il battaglione ticinese fu pronto a marciare tre settimane dopo l'ordine di mobilitazione !

Una nuova mobilitazione di 12.000 uomini ebbe luogo nel 1813: ma le truppe non furono in grado di far fronte alle forze rilevanti degli Alleati. L'armata svizzera fu licenziata e le truppe straniere attraversarono il Paese senza ostacoli.

Il 30 aprile 1815, dopo il ritorno di Napoleone dall'Isola d'Elba, furono nuovamente occupate le frontiere, con un esercito di 21.655 uomini, con 57 cannoni, organizzati su due divisioni e un corpo di riserva.

Il comandante dell'esercito, gen. Bachmann, decise di marciare contro la Francia e chiese un aumento degli effettivi. A fine maggio

erano sotto le armi 27.673 uomini e alla fine di giugno 40.669 uomini con 2871 cavalli e 108 cannoni.

La campagna di Francia, iniziata il 29 giugno, durò tre settimane ma si concluse poco gloriosamente. I corpi di truppe cantonali difettavano di istruzione e di organizzazione. A lumeggiare la situazione basterà un solo fatto: la divisione di artiglieria argoviese dovette entrare in campagna armata come la fanteria, fintanto che Lucerna poté prestarle i cannoni !

* * *

Queste dolorose esperienze ebbero però il vantaggio di aprire gli occhi a molti e di convincerli della necessità di organizzare e istruire meglio l'armata, per rendere possibile la protezione della neutralità, di recente proclamata.

Il Patto federale del 1815 stabiliva :

«*art. 2:* Per assicurare l'effetto di questa garanzia (dell'integrità del territorio) e per sostenere la neutralità della Svizzera, sarà formato un contingente di truppe con uomini abili al servizio militare in ciascun cantone, nella proporzione di due soldati sopra cento anime.

art 3: I contingenti in danaro per le spese di guerra ed altre spese generali della Confederazione, saranno pagati dai Cantoni nella proporzione seguente: (seguiva la scala).

Per far fronte alle spese di guerra deve inoltre essere formata una cassa militare, i cui fondi devono montare fino al doppio del contingente in danaro».

Alla cassa militare così costituita vennero versati i tre milioni attribuiti alla Confederazione sull'indennità di guerra pagata dalla Francia. Una parte della cassa era destinata per il caso di guerra; una seconda parte costituiva il fondo per l'istruzione e il resto formava la riserva, inalienabile per 20 anni.

Secondo la tabella del 1838, il contingente in danaro ammontava a 707.740 fr. di moneta decimale; la parte del Ct. Ticino era di 22.780 fr. La Dieta nominò una commissione incaricata di preparare la nuova costituzione militare, che fu approvata il 20 agosto 1817, col titolo di «Regolamento militare generale per la Confederazione svizzera». E' su questo regolamento che basa la legge organica militare

ticinese del 1840, che vedremo nella seconda parte di questa esposizione.

Gli uomini atti a portare le armi furono incorporati:

- nel primo contingente federale;
- nella riserva federale;
- nella landwehr,

quest'ultima a disposizione dei Cantoni.

Le prime due classi dell'armata (in totale il 4% della popolazione) raggiungevano i seguenti effettivi:

	1. Contingente (Attiva)	Riserva	Totale
<i>Artiglieria</i> : cannonieri	1.704	1.136	2.840
zappatori	142	—	142
pontonieri	71	—	71
<i>Carabinieri</i> :	2.000	2.000	4.000
<i>Fanteria</i> : S. M. di battaglione	666	666	1.332
compagnie	27.245	29.239	56.484
<i>Cavalleria</i>	736	—	736
<i>Soldati del treno</i>	1.194	717	1.911
Totale	33.758	33.758	67.516
Cavalli del treno	1.828	1.141	2.969

Il sistema dei contingenti era mantenuto, ma era previsto che l'armata cantonale del tempo di pace poteva, in caso di mobilitazione, essere incorporata nei corpi di truppa e nelle unità d'armata federali.

Un altro progresso era dato dalla istituzione di *un'autorità centrale di sorveglianza* composta del presidente del Cantone Vorort e di quattro colonnelli «non aventi speciali funzioni».

Questa autorità centrale era incaricata di sorvegliare l'istruzione e l'equipaggiamento dei contingenti federali e poteva rimandare le unità insufficientemente istruite.

Essa dirigeva pure gli esercizi dei grandi corpi di truppa, che avevano la durata massima di otto giorni e ai quali potevano prender parte 3.000 uomini al massimo. In campagna questa autorità centrale diveniva Consiglio di guerra.

Il Regolamento creava pure una scuola di applicazione, la Scuola centrale di Thun, istituita «per insegnare quanto non poteva esserlo che in parte e difficilmente nei Cantoni e per portare l'armonia necessaria fra le truppe del contingente».

Le competenze del cdt. in capo dell'esercito erano estese. Egli riceveva dalla Dieta le istruzioni sullo scopo della chiamata alle armi e ordinava tutte le misure atte al raggiungimento di tale scopo. Il generale ripartiva l'armata in brigate e in divisioni, di cui fissava gli effettivi e nominava i comandanti.

Lo Stato maggiore federale fu riorganizzato e completato.

Il regolamento militare del 1817 subì qualche modifica nel 1841, ma rimase sostanzialmente in vigore fino al 1850.

Le riforme principali del 1841 furono :

- la soppressione della distinzione fra attiva e riserva, e quindi la formazione di un contingente federale unico;
- il prolungamento della durata degli esercizi dei grandi corpi di truppa a 21 giorni e l'aumento degli effettivi partecipanti a 4.500 uomini.

Nel 1841 il contingente ticinese contava 3342 uomini, così ripartiti:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| — distaccamento del treno | 84 uomini |
| — S. M. di battaglione | 76 uomini |
| — compagnie | 3.182 uomini |

oltre a 132 cavalli del treno.

Dopo la guerra del Sonderbund, che vide sotto le armi, nel solo campo federale, 98.622 uomini con un totale di 172 cannoni, * la nuova Costituzione del 1848, ammettendo finalmente il principio dello Stato federativo, permise un maggiore accentramento. Ma nel campo militare esso fu limitato alle armi speciali (genio, artiglieria, cavalleria, carabinieri), mentre lasciò ancora ai Cantoni l'organizzazione e l'istruzione della fanteria.

La nuova legge sull'organizzazione militare della Confederazione svizzera dell'8 maggio 1850 mantenne il sistema dei contin-

* Il Sonderbund dal canto suo disponeva di 79 000 uomini (att. e ldw. 29 500, lst. 49 500) e di 88 pezzi d'artiglieria.

genti, fissandone l'effettivo al 3% della popolazione per il primo contingente o attiva e all'uno e mezzo per cento per la riserva.

Gli effettivi totali dell'armata erano i seguenti:

	Attiva	Riserva	Totale
<i>Genio</i> : zappatori	600	420	1.020
pontonieri	300	210	510
<i>Artiglieria</i> : nelle compagnie	5.152	3.641	8.793
treno del parco	833	740	1.573
<i>Cavalleria</i> : dragoni	1.694	780	2.474
guide	243	152	395
<i>Carabinieri</i> :	4.500	2.390	6.890
<i>Fanteria</i> :	56.082	26.334	82.416
<i>Personale sanitario</i> :	165	88	253
	<hr/>		
Totale	69.569	34.755	104.324
Cavalli del treno	3.932	2.174	6.106
Armaioli	—	30	30

Il contingente e la riserva ticinese contavano nel 1851 i seguenti effettivi:

	Attiva	Riserva	Totale
<i>Genio</i> : zappatori	100	70	170
<i>Artiglieria</i> : nelle compagnie	175	80	255
treno del parco	22	63	85
<i>Cavalleria</i> : guide	19	19	38
<i>Carabinieri</i> :	200	100	300
<i>Fanteria</i> :	2.775	1.309	4.084
<i>Personale di sanità</i> :	7	6	13
<i>Armaioli</i> :	—	2	2
	<hr/>		
Totale	3.298	1.649	4.947
Cavalli del treno	132	22	154

La legge militare del 1850 rimase in vigore nelle sue linee generali fino al 1874. Subì però qualche modifica essenziale nel 1853 e nel 1865.

Le riforme principali furono :

- la numerazione stabile dei battaglioni (al Ticino furono attribuiti i Battaglioni 2, 8, 12 e 25);

- la fissazione della durata del servizio di istruzione;
- la costituzione stabile delle Divisioni e Brigate
 - (— 9 Divisioni d'armata,
 - 1 riserva di cavalleria, di artiglieria e del genio,
 - 3 Brigate di fanteria indipendenti);
- la creazione dell'Ufficio federale dello Stato maggiore, dipendente direttamente dal Dipartimento militare.

Nè va dimenticato il compimento della Carta della Svizzera, i cui lavori furono diretti dal gen. Dufour.

La mobilitazione del 1856 per la questione di Neuchâtel e quella del 1870 - 71 in occasione della guerra franco - prussiana misero in evidenza una volta di più le gravi deficienze di un'organizzazione militare eccessivamente federativa e la necessità di un maggiore accentramento dell'esercito. Alla soluzione contribuì moltissimo il chiaro e franco rapporto del gen. Herzog. L'idea fu accolta e realizzata e si giunse così alla Organizzazione militare del 1874, che diede finalmente alla Svizzera una vera e propria *armata federale*.

II. PARTE: L'ORGANIZZAZIONE MILITARE TICINESE DEL 1840.

Vediamo ora, sulla scorta della legge organica militare del 14 giugno 1840, come il nostro Cantone abbia applicato il Regolamento militare federale del 1817.

Circa l'obbligo di servire, dobbiamo rifarci anzitutto al Patto federale del 1815 e alla Costituzione cantonale del 1830.

Il primo all'art. 2 recitava :

«Per assicurare l'effetto di questa garanzia e per sostenere efficacemente la neutralità della Svizzera, sarà formato un contingente di truppe con uomini abili al servizio militare in ciascun Cantone, nella proporzione di due soldati sopra cento anime».

Dal canto suo, l'art. 3 della Costituzione cantonale del 1830 diceva :

«ogni abitante del Cantone è soldato».

La legge organica militare del 14 giugno 1840 stabiliva, al suo art. 1 :

«Ogni abitante del Cantone è soldato. Sono in conseguenza obbligati al servizio nelle milizie cantonali tutti i cittadini ticinesi e gli svizzeri domiciliati nel Cantone».

L'art. 2 precisava : «Per ticinese s'intende ogni cittadino od abitante nel Cantone, il quale vi sia domiciliato regolarmente a norma di quanto stabilito dalla legge».

Seguivano poi le norme per l'esenzione e l'esclusione dal servizio militare.

Erano esenti in particolare :

- a) i sacerdoti, compresi i chierici in sacris e gli studenti di teologia dei seminari;
- b) le autorità costituzionali e gli impiegati governativi, per la durata della loro carica;
- c) gl'individui dichiarati inabili secondo le disposizioni di uno speciale regolamento del 27 settembre 1837;
- d) gli ufficiali dello Stato maggiore federale.

Erano invece esclusi, come indegni di servire nelle milizie, gl'individui condannati ad una pena infamante.

Le milizie erano divise in quattro classi :

1. il corpo delle reclute;
2. il contingente federale;
3. la landwehr di 1.a classe;
4. la landwehr di 2.a classe.

Al corpo di reclute erano assegnati gli uomini dai 18 ai 20 anni. Il contingente federale comprendeva gli uomini dai 20 ai 30 anni ed era formato da quattro battaglioni di fanteria e da un distaccamento del treno; le due classi della landwehr (da 30 a 35 anni la prima; da 35 a 40 la seconda) erano formate ciascuna di due battaglioni, aumentabili secondo l'effettivo disponibile.

Per la formazione dei quattro corpi o classi delle milizie, era costituito un deposito in ogni circolo, che doveva fornire un distaccamento per ogni classe.

L'iscrizione nei distaccamenti di ciascun deposito era fatta durante il primo mese di ogni anno: il passaggio da una classe all'altra

avveniva, come oggi, alla fine dell'anno in cui si compiva l'età prescritta per la nuova classe.

Interessante la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge, che stabiliva :

«Compiuti gli anni quaranta cessa ogni obbligo di servizio nelle milizie. Occorrendo però la necessità di un armamento generale, tutti gli individui stati iscritti sui controlli dovranno presentarsi alla difesa della patria sino all'età di anni sessanta ».

L'organizzazione dei battaglioni e del distaccamento del treno era prevista solo in caso di servizio attivo, cantonale o federale.

Gli uomini necessari alla costituzione dei detti corpi di truppa erano forniti dai distaccamenti delle classi di ogni singolo deposito. Per il contingente e per le due classi di landwehr, ogni deposito doveva fornire gli uomini in ragione del 3 % della popolazione; il distaccamento del treno era scelto indistintamente sulla totalità dei 38 depositi dall'ispettore delle milizie, fra gli uomini esercitanti, o che avevano esercitato, il mestiere del cavallante, carrettiere, vetturale o simili.

Il cap. V (art. 22 - 24) della legge dava istruzioni per la scelta degli uomini da chiamare a formare i corpi di truppa cantonali in caso di servizio attivo, cantonale o federale.

Vale la pena, anche per la loro curiosità, di riportare per intero queste disposizioni :

art. 22 : In ogni deposito verranno chiamati a far parte dei corpi che entrano al servizio cantonale o federale a tenore degli art. 18, 19 e 20:

- 1 i volontari;
2. i nubili o vedovi senza figli;
3. i maritati.

Quando i volontari non bastassero per completare il numero richiesto in ciascun deposito sarà tirata la sorte sui nubili e vedovi senza figli, quindi sui maritati.

art. 23 : In conformità dell'art. precedente ogni sezione o comune per fornire il numero degli uomini richiesto in ragione del tre per cento per ogni distaccamento ai tre differenti corpi del contingente federale, della landwehr di prima classe e della landwehr di seconda classe, sceglie in primo luogo i volontari, quindi per mezzo della sorte (in mancanza dei primi) i nubili o vedovi senza figli, e nello stesso

modo in mancanza di questi ultimi i maritati.

art. 24 : Questa operazione viene eseguita per ciascun distaccamento separato.

Il modo di estrazione sarà determinato da uno speciale regolamento».

Agli art. 25 e 26 era prevista la formazione di uno stato maggiore delle milizie cantonali, che comprendeva :

- un ispettore delle milizie; (1° il col. Giacomo Luvini-Perseghini)
- un aiutante;
- un comandante di divisione;
- un commissario di guerra;
- due aggiunti al commissario di guerra;
- tre uditori;
- tre segretari dei cdt. di divisione.

L'ispettore delle milizie aveva il grado di colonnello ed era superiore in rango ai colonnelli di qualunque arma.

I cdt. di divisione avevano il grado di tenente-colonnello; l'aiutante dell'ispettore delle milizie era capitano; il commissario di guerra tenente colonnello; i suoi due aggiunti avevano il grado di capitano e i tre uditori il *rango* di capitano.

Un apposito capitolo della legge fissava il *rango* dei corpi di milizia e delle diverse armi fra loro. Esso era il seguente :

- a) il treno
- b) il contingente federale
- c) la landwehr di 1.a classe
- d) la landwehr di 2.a classe
- e) le reclute.

Nei battaglioni (formati normalmente di due cp. di cacciatori e di quattro cp. fucilieri) il rango era fissato come segue :

- a) i cacciatori
- b) le compagnie di fucilieri.

Il capitano dei cacciatori più anziano comandava la 1.a cp. cacciatori; il capitano dei fucilieri più anziano, la 1.a cp. fucilieri, e così di seguito.

Il rango degli ufficiali in ogni arma era determinato (del resto come oggi) dal grado, dall'anzianità e dall'età, nell'ordine.

L'organizzazione militare ticinese del 1840 divideva il Cantone in tre divisioni e in 38 depositi.

La prima divisione comprendeva i distretti di Lugano e di Mendrisio; la seconda, quelli di Locarno e Vallemaggia; e la terza quelli di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

I depositi corrispondevano ai Circoli.

I comuni formavano le sezioni militari; i comuni con meno di 200 abitanti potevano essere aggregati alla Sezione del Comune più vicino.

In ogni divisione vi erano un *comandante*, col grado di tenente colonnello, e un *segretario* col rango di furiere di Battaglione.

Ogni deposito disponeva di un *capo-istruttore*; come tale funzionava l'ufficiale di grado più elevato, previa approvazione dell'ispettore delle milizie.

In ogni sezione, l'ufficiale o il sott'ufficiale di grado più elevato era designato quale *sotto-istruttore*.

Ogni istruttore disponeva di un tamburino.

Gli ufficiali delle milizie erano nominati dal Consiglio di Stato. Nessuno poteva essere nominato ufficiale se non aveva servito per almeno due anni nel distaccamento di reclute.

I primi e i secondi tenenti erano scelti fra la totalità dei componenti il distaccamento del contingente, di preferenza fra i sott'ufficiali.

I tenenti erano scelti o nominati fra gli ufficiali di pari grado o fra i primi o secondi tenenti che avevano servito all'estero o che servivano in un corpo di milizie.

Analogamente si procedeva per la nomina o la scelta dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

I comandanti di divisione potevano essere scelti indistintamente fra i tenenti-colonnelli, maggiori o capitani che avessero servito all'estero o nei corpi della milizia.

L'ispettore delle milizie era scelto fra i tenenti colonnelli o gli ufficiali superiori, sia delle milizie cantonali, sia che avessero servito all'estero.

Egli sceglieva poi, fra gli ufficiali di ogni arma, il proprio aiutante.

Il commissario di guerra e gli aggiunti erano scelti fra gli ufficiali o cittadini ticinesi, con sufficiente conoscenza di un'amministra-

zione, e particolarmente di quella militare, e che possedessero almeno il francese.

Gli uditori eran scelti fra gli uomini di legge; gli ufficiali di sanità fra i medici o chirurghi.

I cdt. di divisione sceglievano i segretari fra i sott'ufficiali delle milizie o fra quelli che avessero già servito.

Analogamente si procedeva nella nomina dei sott'ufficiali. Queste nomine erano fatte in parte dai capi dei depositi, che sceglievano un sergente e dei caporali secondo il bisogno per ciascuno dei tre distaccamenti delle milizie, e in parte dai capitani, che completavano i sott'ufficiali della loro compagnia al momento della sua organizzazione.

Le nomine dovevano essere approvate dai superiori immediati, e cioè dai cdt. di divisione per quelle fatte dai capi dei depositi, e dai tenenti colonnelli per quelle fatte dai capitani.

I brigadieri e i marescialli d'alloggio del treno erano nominati dal cdt. del distaccamento del treno, dietro approvazione dell'ispettore delle milizie.

Il tenente colonnello nominava il piccolo stato maggiore del battaglione.

L'art. 68 della legge precisava: «In tutte le suddette nomine si procederà avuto riguardo all'anzianità ed alla capacità.

I caporali saranno tolti fra i migliori soldati, i sergenti fra i migliori caporali, e così di seguito».

L'armamento, l'equipaggiamento e il vestiario erano forniti dallo Stato alle unità chiamate in servizio. Lo Stato forniva pure le armi e gli effetti indispensabili all'istruzione.

La legge dava poi le norme per l'uniforme, fissata da apposito regolamento, e stabiliva che i distintivi per gli ufficiali delle milizie fossero in argento e quelli per lo stato maggiore cantonale in oro.

A proposito delle forniture dell'equipaggiamento, va notato che il 30 giugno 1848 il Gran Consiglio, «considerando essere indispensabile per il sostentamento della cosa militare di alleviare la cassa pubblica del peso della provvista di una parte degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento», metteva a carico delle reclute e degli uomini iscritti sui registri militari, cioè gli uomini validi dai 18 a 30 anni, la fornitura a loro spesa dei seguenti oggetti:

- due paia di pantaloni di tela per l'estate
- due paia sopracalze (ghette) di tela
- due cravatte nere
- due camicie
- due fazzoletti
- due paia di scarpe
- tre paia mezze calze (oppure pezze di tela)
- una borsa di pulizia in pelle cogli effetti regolamentari.

I comuni dovevano fornire ad ogni proprio attinente obbligato al servizio (e una volta tanto) :

- una giubbetta di panno bleu (carmagnola)
- un berretto da quartiere.

Il resto (grande uniforme, armamento, ecc.) era fornito dallo Stato.

L'art. 74 stabiliva : «La bandiera delle milizie ticinesi è la bandiera federale».

L'*ispezione delle milizie* era regolata dal Titolo terzo della legge militare del 1840, art. 75 a 86.

Dell'*ispezione* erano incaricati :

- l'ispettore delle milizie
- i comandanti di divisione
- i capi istruttori di deposito
- i sotto - istruttori di sezione.

L'ispettore delle milizie dipendeva dal Consiglio di Stato, al quale doveva trasmettere i suoi rapporti. Era incaricato della direzione e della sorveglianza generale di tutto quanto concerneva l'organizzazione, l'istruzione e la disciplina delle milizie. Da lui dipendevano i comandanti di divisione e, durante le chiamate in servizio attivo, i comandanti dei corpi di truppa.

Egli era pure previsto quale direttore della scuola di istruzione che si avrebbe dovuto creare nel capoluogo del Cantone.

I comandanti di divisione erano incaricati della sorveglianza e della disciplina delle milizie, come pure dell'organizzazione e dell'istruzione dei diversi corpi.

Essi disponevano dei capi istruttori di deposito e dei sotto-istruttori di sezione.

I capi istruttori erano inoltre incaricati di tenere la «matricola generale» di tutti gli uomini del loro deposito in età e in obbligo di servire nelle milizie e degli stati particolari degli uomini stessi nei differenti corpi e compagnie. Tenevano in sostanza quelli che oggi chiamiamo il controllo-matricola e il controllo di corpo ed avevano alcuni dei compiti oggi affidati ai capi sezione militari.

Il Titolo quarto della legge fissava le condizioni per le forniture militari del casermaggio (accantonamenti), dei trasporti e per la ospedalizzazione degli uomini ammalatisi «durante l'attività di servizio» e ne stabiliva le tariffe.

L'ammalato, durante il soggiorno all'ospedale, aveva diritto alla sussistenza e a un terzo del soldo: la cura era fatta dai chirurghi militari del corpo cui apparteneva. Ai «veneri» non era riconosciuto il soldo!

L'ospedale riceveva una indennità di trenta soldi di cassa al giorno per ammalato (circa un franco, in moneta decimale).

Quanto ai detenuti militari, essi non ricevevano nè il soldo nè la razione normale. Il carceriere doveva fornire loro una minestra e l'appaltatore militare una razione di pane. La prigione doveva essere fornita di panche, di un giaciglio e di una coperta ogni due detenuti, di una brocca e di una tinozza. La quantità di paglia era fissata a otto libbre per 10 giorni.

Gli art. 110 a 116 della legge fissavano il soldo e le razioni.

Al Titolo quinto era cenno all'istruzione (art. 117 e 118) e lo riporto per esteso:

art. 117 : Per l'istruzione delle milizie sarà stabilita una scuola nel capoluogo del Cantone. La sua durata e la quantità del personale che dovrà intervenirvi sarà determinata ogni anno dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso dell'ispettore delle milizie, ed avuto riguardo alle particolari circostanze del Cantone ed allo stato delle finanze.

art. 118 : Un regolamento speciale stabilirà le massime ed i dettagli con cui deve essere diretta l'istruzione. Esso sarà stabilito in modo di non incagliare in tempo di pace lo studio delle scienze, delle belle lettere e delle arti, e l'esercizio dell'industria».

Non ho trovato però, nè sui fogli ufficiali, nè nella raccolta delle leggi e dei decreti, il regolamento a cui è fatto cenno nell'art. 118, fino al F. O. N. 35 del 27 agosto 1847. In esso è pubblicato l'«Ordine per

il servizio militare nei giorni festivi, ai coscritti ed alle reclute», che riporto integralmente :

Il Consiglio di Stato della Rep. e Ct. del Ticino procedendo nelle provvisioni militari, e volendo conciliare l'istruzione colla minore possibile distrazione dai lavori campestri e colla maggiore economia del pubblico erario;

decreta :

1. Sarà intrapresa e continuata, sino a nuovo ordine, l'istruzione militare nei giorni festivi, eccettuate le solennità.
2. A questo scopo saranno designati gli istruttori di deposito (circolo) e i sotto-istruttori sezionali (per uno o più comuni), che vi accudiranno sotto la direzione dei rispettivi Comandanti di Divisione e del Colonnello Ispettore delle milizie, a termini del capo I, titolo III della legge 14 giugno 1840.
3. Il luogo, il giorno e l'ora degli esercizi saranno notificati dal rispettivo Comandante di Divisione.
4. Saranno obbligati, sino a nuovo ordine, intervenire all'istruzione tanto le reclute quanto i coscritti, cioè gli uomini dai 18 ai 30 anni.
5. I non intervenienti, quando non giustifichino legittimo impedimento, saranno puniti con multe da 1/2 franco a 10, senza pregiudizio delle altre pene previste dalle leggi militari.
6. Per gli assenti dal Cantone provvederanno particolari disposizioni, non derogato intanto dalle esistenti.
7. Il prodotto delle multe sarà versato nella cassa militare, la cui destinazione sarà ulteriormente determinata a termini del § 3. o dell'art. 1 del decreto del 19 gennaio 1841.
8. Il presente decreto sarà stampato, pubblicato, affisso ai luoghi soliti ed eseguito.

Lugano, il 24 agosto 1847.

Per il Consiglio di Stato :

Il presidente :
Giovanni Mariotti

Il segretario di Stato :
G. B. Pioda

Solo in data 15 giugno 1851 venne emanato il «Regolamento per la istruzione militare festiva nei depositi», che applicava però già quanto previsto dalla nuova Costituzione federale del 1848 in rapporto alla estensione degli obblighi militari fino ai 44 anni ed alla nuova ripartizione delle armi speciali e della fanteria. Tuttavia il principio era identico e il regolamento fissava l'istruzione festiva durante tutto l'anno per le reclute; — per il Contingente federale, la durata della istruzione era di nove, sei e tre mesi secondo l'età. Ogni anno si tenevano poi degli esercizi di 15 giorni consecutivi per le reclute e di 1 settimana consecutiva per i militi del Contingente federale.

Quanto alla Scuola per l'istruzione delle milizie, di cui si parla all'art. 117 della legge del 1840, essa non fu subito organizzata: lo fu solo verso il 1850 e vi si tenevano corsi della durata fino a quattro mesi per la preparazione degli istruttori e dei sotto-istruttori ed anche per la preparazione degli ufficiali.

Il Titolo sesto della legge trattava dell'*Amministrazione della giustizia punitiva* (art. 119 - 128), fissando i casi in cui il milite doveva o poteva essere sottoposto alla giustizia penale militare (servizio attivo e servizio di istruzione).

L'art. 122 diceva ad esempio :

«Nei casi superiormente contemplati questa sommissione alla disciplina militare avrà la seguente durata :

- a) Nei giorni di semplice esercizio dal momento che batte l'assemblea o riunione sino ad un'ora dopo il licenziamento della truppa di milizia;
- b) Nei giorni di ispezione o riviste di qualunque genere, o di riunione qualunque dal momento in cui si batte l'assemblea sino all'indomani del giorno in cui la truppa sarà stata sciolta».

e nell'art. 124 si leggeva :

«Se la colpa o delitto è commesso in tempo in cui il contingente o la landwehr non sono in attività di servizio, il prevenuto è processato, giudicato e punito dai Tribunali ordinari, come prescrive il Codice Penale del Cantone».

L'art. 125 dava la composizione del *Consiglio di guerra*, nominato dal Consiglio di Stato. Esso comprendeva :

- un tenente colonnello, presidente
- un capitano
- due tenenti
- un sotto-tenente
- un sergente
- un caporale.

Vi era pure un capitano relatore con le funzioni di uditore. Le funzioni del «Supremo consiglio di revisione» (Tribunale di cassazione) erano affidate al Consiglio di Stato.

Al Titolo settimo della legge era trattata l'amministrazione e contabilità : vi erano fissate le responsabilità dell'amministrazione militare, sia generale, sia per i battaglioni e le compagnie.

L'amministrazione del battaglione era affidata a un Consiglio di Amministrazione composto del tenente-colonnello, come presidente, e di due capitani.

Quella della compagnia era affidata al capitano.

Ai battaglioni erano assegnati i quartier-mastri, che dovevano dare al Consiglio di Stato una cauzione di 5.000 fr.

Seguivano infine le disposizioni generali (Titolo ottavo, art. 140 - 142).

L'art. 140 diceva : E' facoltativo ad ogni battaglione del contingente o della landwehr di avere una banda militare.

L'art. 141 fissava le modalità per le richieste di dispensa dal servizio sulla base dei certificati medici.

Infine l'art. 142, l'ultimo della legge, diceva : La massima d'incompatibilità non è applicabile alle cariche militari.

A complemento del rapido sguardo gettato sull'organizzazione militare ticinese di circa un secolo fa, aggiungerò che, dopo la pubblicazione della legge militare del 1840, furono emanati alcuni altri decreti, di cui uno del 10 luglio 1841 che costituiva una compagnia e mezza di artiglieria, con cannoni da sei libbre; uno della stessa data che istituiva una compagnia cantonale di carabinieri; uno del maggio 1840 (precedente dunque questo di un mese alla legge) che incoraggiava il tiro alla carabina, con lo stanziamento di una somma di duemila lire, da impiegare nell'acquisto di premi, consistenti in carabine, da distribuire nei tiri cantonali e distrettuali.

Il 9 luglio 1841 veniva poi emanato un decreto legislativo, invitante i capoluoghi del Cantone ad istituire una guardia civica, con questa motivazione: «considerando che se i capoluoghi del Cantone godono speciali vantaggi per la residenza delle Supreme Autorità, è doveroso si adoprinò acciò esse autorità, i pubblici magazzini e gli archivi vi si trovino con sicurezza e al coperto di un colpo di mano, che tentar volessero i malintenzionati». A modello dovevasi prendere la guardia civica di Lugano, che già da alcuni anni l'aveva organizzata.

La legge organica militare ticinese rimase in vigore, salvo qualche modifica, fino al 1855, anno nel quale fu emanata la Nuova legge organica militare che doveva restare in vigore fino all'emanazione della Legge sull'organizzazione militare della Confederazione svizzera del 1874.

Ho cercato così di rappresentare, sulla scorta della legge militare ticinese del 14 giugno 1840, quanto fecero i governi ticinesi nell'ultimo periodo precedente la Costituzione della Confederazione del 1848, per applicare anche nel Ticino i regolamenti e le leggi militari federali.

Come questa legge sia poi stata applicata non è qui il momento di analizzare: l'argomento ci porterebbe troppo lontano e richiederebbe uno studio molto più approfondito.

E' ad ogni modo da ritenere che l'applicazione non fosse trascurata e che da parte delle Autorità e dei preposti all'istruzione ed alla preparazione delle milizie si sia fatto ogni sforzo per ottenere i risultati atti a formare delle milizie adatte a svolgere il loro compito.

Le difficoltà erano certamente molto superiori alle attuali: la mentalità generale era lontana dalla coscienza civica odierna e non sempre nè dappertutto l'obbligo del servizio era considerato con la stessa concezione e con la naturalezza con cui lo si considera oggi. Tuttavia le Autorità e gli ufficiali fecero sempre ogni sforzo per adeguare le milizie cantonali alle necessità e perchè il Ticino non avesse a sfigurare nei confronti con gli altri Cantoni: ed anche se solo in parte vi riuscirono, dobbiamo essere loro riconoscenti perchè contribuirono a formare nel popolo ticinese quella coscienza Svizzera che fa oggi del Ticino un degno elemento della compagine elvetica: anche se talvolta, e forse troppo spesso, trascurato o misconosciuto nelle sue aspirazioni e nelle sue necessità!

**SCALA DEI CONTINGENTI SECONDO IL REGOLAMENTO
MILITARE DEL 5 GIUGNO 1807**

Cantone:	Fanteria	Fanteria leggera	Carabinieri	Artiglieria	Dragoni	S. M.	Totale
Uri		90	25			3	118
Svitto		209	80			12	301
Unterwalden		106	80			5	191
Lucerna	546	200	80		25	16	867
Zurigo	1511		160	160	50	48	1829
Glarona		192	40			9	241
Zugo		97	25			3	125
Berna	1018	800	120	240	50	64	2292
Basilea	296			80	20	13	409
Friborgo	504		40	40	20	16	620
Soletta	376			40	20	16	452
Sciaffusa	194			20	10	9	233
Appenzello	470					16	486
San Gallo	970	197	60	20	30	38	1315
Grigioni	1075		80		13	32	1200
Argovia	1023			120	30	32	1205
Turgovia	480	289	20		20	26	835
Ticino	475	383			12	32	902
Vaud	972	100	80	240	50	40	1482
	9910	2665	890	960	350	430	15203

Cannoni da 12 libbre: 2 (Basilea)

Cannoni da 4 libbre: 14 (Zurigo, Friborgo, Soletta e Sciaffusa)

Cannoni da 8 libbre: 40 (Berna, Argovia e Vaud)

Obici da 12 libbre: 10 (Zurigo, Berna, Argovia e Vaud)

Totale pezzi d'art. 66

Effettivi del Primo contingente e della Riserva secondo il Regolamento militare generale della Confederazione svizzera del 20 agosto 1817

ARTIGLIERIA :	I. Contingente	Riserva	Totale
cannonieri	1.704	1.136	2.840
zappatori	142	—	142
pontonieri	71	—	71
CARABINIERI :	2.000	2.000	4.000
FANTERIA :			
Stati maggiori di Bat.	666	666	1.332
Compagnie	27.245	29.239	56.484
CAVALLERIA :	736	—	736
Soldati del treno :	1.194	717	1.911
Totale	33.758	33.758	67.516
Cavalli del treno	1.828	1.141	2.969

Scala del contingente federale in denaro secondo il decreto del 14 luglio 1838

	Franchi svizzeri
Zurigo	92.640
Berna	148.530
Lucerna	37.350
Uri	1.350
Svitto	4.065
Unterwalden Alto	12.235
Unterwalden Basso	1.020
Glarona	5.870
Zugo	2.295
Friborgo	27.345
Soletta	18.960
Basilea Città	14.580
Basilea Campagna	10.275
Sciaffusa	9.780
Appenzello Esterno	12.330
Appenzello Interno	980
San Gallo	47.655
Grigioni	12.675
Argovia	73.100
Turgovia	25.230

Ticino	22.780
Vaud	73.440
Vallese	11.490
Neuchâtel	23.440
Ginevra	29.325
Totale	707.740

Scala del contingente federale secondo la tabella in vigore
nell'anno 1841

Cantone	Genio		Artigl.		Cavall.	Carab.	Fanteria		Totale	Cav.i
	zap.	pont.	Cp.	Tr.			SM.	Cp.		
Zurigo	100	100	828	30	192	400	152	4954	6756	451
Berna	200		1092	82	320	600	266	9521	12081	707
Lucerna			369	14	64	200	76	2994	3717	172
Uri				8		100	9	288	405	14
Svitto				21		200	26	967	1214	35
Unterwalden a.				7		100	7	257	371	12
Unterwalden b.				6		100	6	194	306	10
Glarona				30		200	19	622	871	45
Zugo				10		100	10	336	456	16
Friborgo			195	14	96	200	57	2115	2677	98
Soletta			195	8	64		38	1570	1875	88
Basilea Ci.			197	3			13	360	573	83
Basilea Ca.			73	36	64	100	25	900	1198	55
Sciaffusa				33	64		19	823	939	51
Appenzello Est.				49		200	38	931	1218	74
Appenzello Int.				5			9	279	293	8
San Gallo			369	29	128	200	95	3844	4665	195
Grigioni						200	57	2153	2477	60
Argovia	100	100	488	37	128	300	114	4162	5429	361
Turgovia				92	64	200	57	2066	2479	144
Ticino				84			76	3182	3322	132
Vaud	100		686	43	256	400	114	3790	5389	368
Vallese				66		200	57	1918	2241	60
Neuchâtel			195	11		200	38	1218	1662	94
Ginevra			268	11	64		38	1024	1405	93
	500	200	4955	796	1504	4200	1416	50448	64019	3426

Effettivi mobilitati durante la guerra del Sonderbund
in confronto con gli effettivi del contingente federale.

Cantone	Eff. fornito	Contingente	Cannoni
Zurigo	13.075	6.756	28
Berna	23.246	12.081	54
Glarona	2.238	871	5
Soletta	2.434	1.875	4
Basilea Città	540	583	4
Basilea Camp.	2.052	1.198	—
Sciaffusa	1.332	939	—
Appenzello Est.	1.889	1.218	—
San Gallo	6.458	4.665	12
Grigioni	3.849	2.477	—
Argovia	12.533	5.429	25
Turgovia	4.076	2.479	—
Ticino	3.418	3.322	4
Vaud	19.198	5.389	32
Ginevra	2.284	879	4
	98.622	50.161	172

Effettivo dell'Armata federale
secondo la legge militare dell'8 maggio 1850

GENIO :	Attiva federale	Riserva federale	Totale
zappatori	600	420	1.020
pontonieri	300	210	510
ARTIGLIERIA :			
nelle compagnie	5.152	3.641	8.793
treno di parco	833	740	1.573
CAVALLERIA :			
dragoni	1.694	780	2.474
guide	243	152	395
CARABINIERI :	4.500	2.390	6.890
FANTERIA :	56.082	26.334	82.416

PERSONALE DI SANITA' :

veterinari del parco	6	9	15
veterinari di squadr.	12	6	18
economi	21	10	31
infermieri	126	63	189

	69.569	34.755	104.324
--	--------	--------	---------

ARMAIOLI :

		30	30
Cavalli del treno	3.932	2.174	6.106

Tabella delle Unità tattiche secondo la legge militare federale
dell'8 maggio 1850

	Attiva	Riserva	Landwehr	Totale
FANTERIA :				
Battaglioni	77	33	65	175
Mezzi-battaglioni	7	10	3	20
Compagnie isolate	5	11	12	28
CARABINIERI :				
Battaglioni a 4 cp.	12	5	—	17
Battaglione a 3 cp.	1	3	—	4
Compagnie isolate	—	—	44	44
CAVALLERIA :				
Compagnie di dragoni	22	13	—	35
Compagnie di guide	8	8	—	16
ARTIGLIERIA :				
Batterie da 10 cm.	9	2	—	11
Batterie da 8 cm.	19	11	2	32
Batterie da montagna	2	2	1	5
Compagnie di posizione	4	11	20	35
Compagnie di parco	6	6	2	14
Cp. di treno di parco		14 *	—	14
GENIO :				
Cp. di zappatori	6	6	6	18
Cp. di pontonieri	3	3	2	8

* Fra attiva e riserva !

Durata del Servizio di istruzione
secondo l'ordinanza federale del 1853

	Scuole recl.	Corsi di ripet.		Corsi di quadri	
		Att.	Ris.	Att.	Ris.
<i>Trp. cantonali :</i>	giorni	g.	g.	g.	g.
Fucilieri	28	3	2	3	1
Cacciatori	35	—	—	—	—
 <i>Trp. federali :</i>					
Genio	42	10*	9	4	4
Artiglieria	42	10*	9	4	4
Cavalleria : dragoni	42	7	1	—	—
guide	42	4	1	—	—
Carabinieri	28	9*	3	5	1

* ogni due anni

Soldo delle milizie ticinesi secondo la legge militare del 1840

Ispettore generale delle milizie	annue lire 1000.—
+ ind. giornaliera per isp. fuori capol.	lire 6.—
Cdt. di divisione	annue lire 600.—
+ ind. giornaliera c. s.	lire 5.—
Commissario di guerra	annue lire 100.—
+ ind. giornaliera c. s.	

Soldo giornaliero e viveri durante l'attività di servizio :

Commissario di guerra	lire 9.—
Commissario aggiunto	lire 5.—

Stato maggiore di un battaglione :

	paga		razioni		
	lire	soldi	pane	carne	foraggio
Tenente-colonnello	9		3	3	2
Maggiore	7		2	2	1
Aiutante-maggiore (cap.)	6		2	2	1
Quartier-mastro (cap.)	5		2	2	1

Cappellano	5		1	1	1
Chirurgo-maggiore	5		1	1	1
Sotto-chirurghi	3		1	1	
Alfiere	3		1	1	
Aiutante-sott'ufficiale	3		1	1	
Furiere di Stato maggiore	1	10	1	1	
Tamburo-maggiore	1	5	1	1	
Capo-carrettiere	1		1	1	
Armaioli	—	15	1	1	
Capo-sarto	—	15	1	1	
Capo-calzolaio	—	15	1	1	
Profosso	—	15	1	1	

N.B. — Trattasi di lire correnti milanesi da 24 soldi.

Razioni : pane 24 once ($\frac{2}{3}$ frumento e $\frac{1}{3}$ segale)
carne : 7 $\frac{1}{2}$ once
foraggi : fieno libbre 10
avena quartine 2
legna per acquarteramenti : libbre 3 per uomo

Soldo di una compagnia :

	paga		razioni		
	lire	soldi	pane	carne	foraggio
Capitano	5	10	2	2	
Tenente	4		1	1	
Sotto-tenente in primo	3	10	1	1	
Sotto-tenente in secondo	3		1	1	
Sergente maggiore	1	4	1	1	
Foriere	1		1	1	
Sergente	—	18	1	1	
Caporale	—	12	1	1	
Barbiere	—	12	1	1	
Tamburino piffero o trombet.	—	12	1	1	
Guastatore	—	11	1	1	
Comune	—	10	1	1	

Formazione regionale dei Battaglioni ticinesi del Contingente nel 1841

BATTAGLIONE CASELLINI

<i>Cap. Bulla</i>	<i>Cp. Maderni</i>	<i>Cp. Bernasconi</i>
Caneggio	Riva S. Vitale	Balerna
Vacallo	Meride	Chiasso
Sagno	Arzo	Pedrate
Morbio Sup.	Besazio	Stabio
Monte	Tremona	Novazzano
Bruzella	Rancate	
Cabbio	Capolago	
Muggio	Ligornetto	
Casima	Genestrerio	
Castello	Salorino	
Morbio Inf.		
<i>Cp. Soldati</i>	<i>Cp. Cometta</i>	<i>Cp. Gamma</i>
Mendrisio	Arogno	Mezzovico
Rovio	Carona	Camignolo
Bissone	Melide	Bironico
Maroggia	Carabbia	Rivera
Melano	Grancia	Vaglio
Brusino	Pazzallo	Tesserete
Coldrerio	Pambio	Lugaggia
	Calprino	Sala Capr.
	Noranco	Ponte Capr.
	Barbengo	Roveredo
	Agra	Lopagno
	Morcote	Origlio
	Vico Morcote	Corticiasca
	Carabbietta	Campestro
		Bidogno
		Cagiallo

BATTAGLIONE STOPPANI

Cp. Tron

Lugano

Cp. De-Marchi

Sessa
Astano
Bedigliora
Biogno
Croglia
Monteggio
Pura

Cp. Visconti

Curio
Caslano
Ponte Tresa
Neggio
Magliaso
Bioggio
Gentilino
Muzzano
Montagnola
Vernate
Breganzona
Biogno
Sorengo

Cp. Cremona

Cureglia
Cadempino
Lamone
Comano
Massagno
Savosa
Porza
Veza
Canobbio
Manno
Gravesano
Bedano
Torricella - Taverne
Sigirino

Cp. Vicari

Agno
Novaggio
Miglieglia
Aranno
Breno
Fescoggia
Vezio
Mugena
Arosio
Cimo
Iseo
Cademario
Bosco

Cp. Boschetti

Gandria
Viganello
Castagnola
Brè
Cureggia
Cadro
Davesco
Pregassona
Sonvico
Villa
Piandera
Certara
Bogno
Colla
Signora
Scareglia
Insone

BATTAGLIONE PIODA

Cp. Bettelini

Ascona
Tegna
Verscio
Cavigliano
Avegno
Gordevio
Maggia
Lodano
Moghegno
Aurigeno

Cp. Pioda

Locarno
Orselina
Solduno
Brione
Auressio
Loco
Russo
Berzona
Mosogno
Vergeletto
Crana
Comologno

Cp. Bazzi

Brissago
Ronco
Losone
Intragna
Palagnedra
Borgnone

Cp. Caseri

Contra
Mergoscia
Vogorno
Corippo
Lavertezzo
Gerra e Brione
Frasco e Sonogno

Cp. Pedrazzi

Fusio
Peccia
Sornico
Prato
Broglione
Menzonio
Brontallo
Cevio
Bignasco
Cavergno
Cerentino
Campo
Bosco
Someo
Giumaglio
Coglio

Cp. Antognini

Contone
Vira
Piazzogna
Indemini
Vairano
Casenzano
Gerra Cambarogno
S. Abbondio
Caviano
Cugnasco
Gordola
Minusio

BATTAGLIONE RUSCONI

Cp. Sacchi

Bellinzona
Daro
Arbedo
Lumino
Carasso
Gorduno
Gnosca
Preonzo
Moleno

Cp. Mariotti

Ravecchia
Giubiasco
V. Morobbia Piano
Pianezzo
S. Antonio
Camorino
S. Antonino
Cadenazzo
Robasacco
Medeglia
Isonne
Gudo
Sementina
Monte Carasso

Cp. Vanina

Biasca e Pontirone
Osogna
Cresciano
Claro
Iragna
Lodrino
Malvaglia

Cp. Gianella

Quinto
Prato
Dalpe
Airolo
Bedretto

Cp. Giudici

Giornico
Anzonico
Cavagnago
Sobrio
Bodio
Pollegio
Personico
Faido
Osco
Mairengo
Calpiogna
Rossura
Calonico
Chironico
Chiggiogna

Cp. Bolla

Semione
Ludiano
Dongio
Castro
Corzoneso
Marolta
Leontica
Ponto Valentino
Prugiasco
Lottigna
Torre
Grumo
Olivone
Aquila
Lergario
Campo
Ghirone e Buttino

Ufficiali dei Battaglioni ticinesi nel 1851

A T T I V A

BATTAGLIONE N. 2:

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante:	Fogliardi Augusto, Melano
Maggiore:	Maderni Gio. Battista, Capolago
Aiutante-maggiore:	Regazzoni Luigi, Balerna
Quartier-mastro:	Vassalli Giacinto, Riva S. Vitale
Alfiere:	Bernasconi Antonio, Mendrisio
Cappellano:	Bernasconi don Giorgio, Mendrisio
Chirurgo-maggiore:	Avanzini Carlo, Meride
Sotto-chirurghi:	Cremona Serafino, Arosio Belloni Alessandro, Genestrerio

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano:	Cometta Massimo, Arogno
Tenente:	Moerlin Odoardo, Chiasso
1.o sotto-tenente:	Trefogli Camillo, Torricella
2.o sotto-tenente:	Brentani Giacomo, Lugano

2.a cacciatori:

Capitano:	Induni Tommaso, Stabio
Tenente:	Vassalli Macedonio, Riva S. Vitale
1.o sotto-tenente:	Ruffoni Giacomo, Magadino
2.o sotto-tenente:	Martignoni Luigi, Lugano

1.a centro:

Capitano:	Beroldingen Sebastiano, Mendrisio
Tenente:	Bernasconi Carlo, Riva S. Vitale
1.o sotto-tenente:	Fraschina Domenico, Tesserete
2.o sotto-tenente:	Vassalli Antonio, Riva S. Vitale

2.a centro:

Capitano: Beroldingen Antonio, Mendrisio
Tenente: Fontana Angelo, Cabbio
1.o sotto-tenente: Fontana Luigi, Bedano
2.o sotto-tenente: Maggi Giuseppe, Cabbio

3.a centro:

Capitano: Vassalli Vittorio, Capolago
Tenente: Cometta Francesco, Arogno
1.o sotto-tenente: Bernasconi Benigno, Chiasso
2.o sotto-tenente: Leoni Giuseppe, Breganzona

4a. centro:

Capitano: Torriani Antonio, Mendrisio
Tenente: Fraschina Carlo, Bosco
1.o sotto-tenente: Rezzonico Odoardo, Lugano
2.o do. Andreolli Giuseppe, Biogno

BATTAGLIONE N. 8:

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante: Morosini Luigi, Lugano
Maggiore: Cremona Angiolo, Arosio
Aiutante-maggiore: Lurati Giov. Batt., Lugano
Quartier-mastro: Airoidi Francesco, Lugano
Alfiere: Storni Giovanni, Bidogno
Cappellano: Maffini don Giovanni, Bioggio
Chirurgo-maggiore: Leoni Andrea, Breganzona
Sotto-chirurghi: Volonteri Angelo, Lugano
Stoppani Giuseppe, Ponte Tresa

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano: Rusca Beniamino, Agno
Tenente: Visconti Placido, Curio
1.o sotto-tenente: Maraini Alessandro, Lugano
2.o do. Picchetti Antonio, Rivera

2.a cacciatori:

Capitano: Ruggia Marco, Pura
Tenente: Bordonzotti Giovanni, Croglia
1.o sotto-tenente: Tognetti Domenico, Bedano
2.o do. Rossi Giovanni, Castelrotto

1.a centro:

Capitano: Ceresa Enrico, Maroggia
Tenente: Trezzini Costantino, Astano
1.o sotto-tenente: Rusca Antonio, Bioggio
2.o do. Vailati Andrea, Lugano

2.a centro:

Capitano: Saroli Pietro, Cureglia
Tenente: Delmenico Domenico, Novaggio
1.o sotto-tenente: Poncini Odoardo, Agra
2.o do. Porta Giuseppe, Pazzalino

3.a centro:

Capitano: Brentani Domenico, Lugano
Tenente: Pongelli Luigi, Rivera
1.o sotto-tenente: Barca Bernardino, Arosio
2.o do. Airoidi Carlo, Lugano

4a. centro:

Capitano: Bossi Pietro, Lugano
Tenente: Galletti Vittore, Origlio
1.o sotto-tenente: Greco Francesco, Lugano
2.o do. Bassi Francesco, Sonvico

BATTAGLIONE N. 12:

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante:	Mariotti Giuseppe, Bellinzona
Maggiore:	Gianella Giuseppe, Prato
Aiutante-maggiore:	Frategolla Giuseppe, Bellinzona
Quartier-mastro:	Dotta Carlo, Airolo
Alfiere:	Antognini Antonio, Bellinzona
Cappellano:	Scalabrini Angelo, Giubiasco
Chirurgo-maggiore:	Molo Giuseppe, Bellinzona
Sotto-chirurghi:	Corecco Antonio, Bodio Monighetti Antonio, Biasca

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano:	Mariotti Damiano, Bellinzona
Tenente:	Molo Antonio, Bellinzona
1.o sotto-tenente:	Molo Enrico, Bellinzona
2.o do.	Bruni Giacomo, Dongio

2.a cacciatori:

Capitano:	Berla Bartolomeo, Ponto Valentino
Tenente:	Belgeri Giovanni, Dongio
1.o sotto-tenente:	Monighetti Cipriano, Biasca
2.o do.	Strozzi Vincenzo, Biasca

1.a centro:

Capitano:	Scalabrini Fulvio, Giubiasco
Tenente:	Molo Giovanni di Franc., Bellinzona
1.o sotto-tenente:	Guglielmazzi Giacomo, Olivone
2.o do.	Agosti Carlo, Molinazzo

2.a centro:

Capitano:	Marzi Virgilio, Chiggiogna
Tenente:	Olgiati Pietro, Cadenazzo
1.o sotto-tenente:	Brunetti Pietro, Arbedo
2.o do.	Chicherio Fulgenzio, Bellinzona

3.a centro:

Capitano: Ferioli Giovanni, Biasca
Tenente: Bacchi Giovanni, Rodi
1.o sotto-tenente: Giudici Giuseppe, Giornico
2.o do. Gobbi Eugenio, Piotta

4a. centro:

Capitano: Gianella Francesco, Rodi
Tenente: Menegalli Antonio, Malvaglia
1.o sotto-tenente: Guidotti Carlo, Semione
2.o do. Gianella Francesco di Francesco, Fiesso

BATTAGLIONE N. 25:

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante: Pioda Giacomo, Locarno
Maggiore: Varena Bartolomeo, Locarno
Aiutante-maggiore: Pasini Carlo, Ascona
Quartier-mastro: Franzoni Gio. Battista, Locarno
Alfiere: Nizzola Antonio, Berzona
Cappellano: Pancaldi don Pietro, Ascona
Chirurgo-maggiore: Galli Giuseppe, Locarno
Sotto-chirurghi: Pedrazzini Pietro, Campo
Muralti Giovanni, Muralto

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano: Bazzi Matteo, Brissago
Tenente: Cotti Benedetto, Sornico
1.o sotto-tenente: Tonini Francesco, Cavigno
2.o do. Marconi Paolo, Comolengo

2.a cacciatori:

Capitano: Pozzi Celestino, Giumaglio
Tenente: Pagnamenta Filippo, Sonogno
1.o sotto-tenente: Morettini Pietro, Locarno
2.o do. Raspini Cesare, Cevio

1.a centro:

Capitano: Fanciola Andrea, Locarno
Tenente: Balli Giacomo, Caveragno
1.o sotto-tenente: Borani Carlo, Ascona
2.o do. Taglio Giacomo, Solduno

2.a centro:

Capitano: Franzoni Guglielmo, Locarno
Tenente: Pioda Carlo, Locarno
1.o sotto-tenente: Heer Carlo, Magadino
2.o do. Pisoni Carlo, Ascona

3.a centro:

Capitano: Maggini Giuseppe, Aurigeno
Tenente: Franzoni Giuseppe di Eugenio, Locarno
1.o sotto-tenente: Poncini Filippo, Ascona
2.o do. Roggeri Francesco, Locarno

4a. centro:

Capitano: Antognini Giacomo, Vairano
Tenente: Pellanda Paolo, Intragna
1.o sotto-tenente: Mordasini Paolo, Comologno
2.o do. Martinoni Giuseppe, Minusio

C A R A B I N I E R I

1.a compagnia:

Capitano: Pedrazzi Domenico, Cerentino
Tenente: Pedrazzini Gio. Battista, Campo
1.o sotto-tenente: Taragnoli Giuseppe, Bellinzona
2.o do. Polari Giovanni, Breganzona

2.a compagnia:

Capitano: Simen Rocco, Bellinzona
Tenente: Guscetti Pietro, Ambri
1.o sotto-tenente: Steiner Agostino, Bellinzona
2.o do. Pedrazzi Antonio, Cerentino

3.a compagnia:

Capitano: Ramelli Gio. Battista, Barbengo
Tenente: Rusca Gio. Battista, Locarno
1.o sotto-tenente: Bossi Bartolomeo, Pazzallo
2.o do. Bossi Antonio, Lugano

4.a compagnia:

Capitano: Bernasconi Costantino, Chiasso
Tenente: Fontana Giovanni, Chiasso
1.o sotto-tenente: Repetti Alessandro, Melano
2.o do. Brivio Luigi, Lugano

R I S E R V A

BATTAGLIONE N. 1 (Riserva):

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante: Bernasconi Cesare, Chiasso
Maggiore: Visconti Costantino, Curio
Aiutante-maggiore: Bianchi Giovanni, Lugano
Quartier-mastro: Morganti Grato, Manno
Alfiere: Trezzini Celestino, Astano
Cappellano: Muschi don Antonio, Manno
Chirurgo-maggiore: Bagutti Giuseppe, Rovio
Sotto-chirurghi: Vanelli Leone, Lugano
Beroldingen Francesco, Mendrisio

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano: De-Marchi Eugenio, Astano
Tenente: Fraschina Francesco, Tesserete
1.o sotto-tenente: Meneghelli Gio. Battista, Sonvico
2.o do. Induni Giovanni, Stabio

2.a cacciatori:

Capitano: Brentani Pietro, Lugano
Tenente: Bazzurri Francesco, Lugano
1.o sotto-tenente: Calloni Francesco, Pazzallo
2.o do. Fraschina Giuseppe, Tesserete

1.a centro:

Capitano: Bulla Giuseppe, Cabbio
Tenente: Bacciarini Salvatore, Casima
1.o sotto-tenente: Gibellini Giuseppe, Certara
2.o do. Pedevilla Francesco, Sigirino

2.a centro:

Capitano: Delmenico Provino, Novaggio
Tenente: Maffini Giuseppe, Bioggio
1.o sotto-tenente: Vanoni Francesco, Castagnola
2.o do. Cremona Ippolito, Arosio

3.a centro:

Capitano: Polari Secondo, Breganzona
Tenente: Fusoni Enrico, Lugano
1.o sotto-tenente: Fontana Luigi, Cureglia
2.o do. Bernardazzi Eugenio, Pambio

4a. centro:

Capitano: Ponti Gaetano, Salorino
Tenente: Soldati Bernardo, Mendrisio
1.o sotto-tenente: Frapolli Giuseppe, Scareglia
2.o do. Perucchi Alberto, Stabio

BATTAGLIONE N. 2 (Riserva):

Ufficiali di Stato maggiore:

Comandante: Bazzi Domenico, Brissago
Maggiore: Giudici Giacomo Franc., Giornico
Aiutante-maggiore: Fanciola Luigi, Locarno
Quartier-mastro: Pedrazzini Michele, Campo
Alfiere: Camani Carlo, Losone
Cappellano: Gabuzzi don Gaetano, Bellinzona
Chirurgo-maggiore: Zaccheo Benigno, Brissago
Sotto-chirurghi: Zucconi Giuseppe, Ronco s/A.
Tatti Andrea, Pedevilla

Ufficiali di compagnia:

1.a cacciatori:

Capitano: —
Tenente: Romerio Bartolomeo, Locarno
1.o sotto-tenente: Bazzi Antonio, Brissago
2.o do. —

2.a cacciatori:

Capitano: Bolla Pietro, Olivone
Tenente: Fratecolla Pietro, Bellinzona
1.o sotto-tenente: Dotta Camillo, Airolo
2.o do. Camossi Paolo, Airolo

1.a centro:

Capitano: Degiorgi Francesco, Locarno
Tenente: Mallè Gio. Battista, Solduno
1.o sotto-tenente: Rotanti Luigi, Peccia
2.o do. —

2.a centro:

Capitano: Maggetti Matteo, Intragna
Tenente: Antognini Pietro, Vairano
1.o sotto-tenente: Pozzi Giuseppe
2.o do. —

3.a centro:

Capitano: Romaneschi Serafino, Pollegio
Tenente: Bertoni Stefano, Lottigna
1.o sotto-tenente: Ciossi Remigio, Chiggiogna
2.o do. Genora Lorenzo, Semione

4a. centro:

Capitano: Bacilieri Odoardo, Bellinzona
Tenente: Bulla Gioachimo, Faido
1.o sotto-tenente: Rossetti Giuseppe, Biasca
2.o do. Gobbi Ercole, Piotta

COMANDANTI DI DEPOSITO NOMINATI NEL 1851

*(I depositi non erano più 38 come alla legge 1840, ma 12:
di questi il deposito 11 era provvisoriamente soppresso)*

- Deposito 1: maggiore Giov. Batt. Maderni, di Capolago
 - Deposito 2: comandante Augusto Fogliardi, di Melano
 - Deposito 3: maggiore d'artiglieria Natale Vicari, di Agno
 - Deposito 4: tenente colonnello Francesco Stoppani, di Ponte Tresa
 - Deposito 5: comandante Luigi Morosini, di Lugano
 - Deposito 6: comandante Giacomo Pioda, di Locarno
 - Deposito 7: maggiore Bartolomeo Varenna, di Locarno
 - Deposito 8: capitano dei carabinieri Domenico Pedrazzi, di Cerentino
 - Deposito 9: comandante Giuseppe Mariotti, di Bellinzona
 - Deposito 10: capitano Antonio Arcioni, di Corzoneso
 - Deposito 11: soppresso provvisoriamente
 - Deposito 12: maggiore Giuseppe Gianella, del Dazio
-